

DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ABBANDONO TOTALE E DEFINITIVO DELLA PRODUZIONE DI LATTE VACCINO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, LETTERA A), DEL REG. CE N. 3950/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", dispone all'articolo 10, comma 20, l'attivazione di un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del Reg. CE n. 3950/92.

Il detto programma deve essere attuato dall'AGEA secondo modalità definite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

In applicazione della suddetta disposizione è stato predisposto il relativo decreto ministeriale composto di tre articoli che rispettivamente prevedono:

- **Articolo 1:** stabilisce l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere ai produttori che intendono abbandonare la produzione lattiera nonché i quantitativi che non possono essere ammessi al beneficio dell'indennizzo in questione.
Lo stesso articolo prevede, altresì, le modalità e la tempistica dei diversi adempimenti che devono essere assolti dai produttori richiedenti, dalle amministrazioni regionali e dall'AGEA ai fini della corresponsione dell'indennizzo.
Inoltre al fine di evitare un eccessivo ricorso alla misura in questione da parte dei produttori situati nelle zone montane è stato previsto che l'indennizzo viene concesso in via prioritaria ai produttori che attuano il programma di riconversione di cui al comma 21 della legge 119/2003 ed ai produttori situati nelle zone di pianura.
- **Articolo 2:** prevede la possibilità per la provincia autonoma di Bolzano di adottare specifici provvedimenti relativamente all'istituto del "maso chiuso".
- **Articolo 3 :** prevede le modalità di ripartizione delle quote che affluiscono alla riserva nazionale a seguito dell'attuazione del programma di abbandono.

48